

COMUNE DI GRADISCA D'ISONZO  
(Gorizia)

Statuto comunale.<sup>1</sup>

**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1  
Il Comune

1. Il Comune di Gradisca d'Isonzo, *già territorio appartenente alla Conte di Gorizia*, città fortezza fondata nel XV secolo dalla Repubblica Veneta, Capitanato della Monarchia Asburgica, Contea dei Principi Eggenberg, cittadina e presidio militare dell'impero Austro-Ungarico fino al congiungimento con l'Italia dopo la prima guerra mondiale, è costituito in ente locale autonomo regolato dal presente statuto, in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, secondo i principi della Costituzione Repubblicana ispirata agli ideali della lotta di liberazione e dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 2  
Territorio e sede

1. Il Comune di Gradisca d'Isonzo comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 approvato dall'Istituto centrale di statistica.

2. Il territorio comunale comprende il centro storico e Bruma con i suoi borghi.

3. Il Comune ha sede nel palazzo Torriani; ivi si riuniscono, di regola, il Consiglio, la Giunta e le commissioni.

Art. 3  
Stemma, gonfalone, titolo di città

1. Lo stemma del Comune di Gradisca d'Isonzo è costituito da uno scudo di colore oro nella metà parte alta ed azzurro nella metà parte bassa con il simbolo della croce latina di color argento che sovrasta la mezza luna, sormontato da una corona a forma di cinta muraria a **nove**<sup>2</sup> torri.

2. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone. Esso è costituito da un drappo nella metà parte alta di colore giallo e nella metà parte bassa di colore azzurro, raffigurante nel centro lo stemma, sopra il quale compaiono le parole: «Città di Gradisca d'Isonzo», circondato a sinistra da un ramo di alloro ed a destra da un ramo di quercia uniti da un nastro tricolore.

3. Il Comune si fregia del titolo di «Città» concesso con decreto governativo in data 14 luglio 1936.

---

<sup>2</sup> cinque

Art. 4  
Funzioni del Comune

1. Il Comune esprime l'autogoverno della comunità locale, agisce per la tutela degli interessi della stessa e concorre allo sviluppo economico-sociale, *culturale* e civile nella salvaguardia del patrimonio storico ed ambientale del proprio territorio.

2. **Il Comune, nell'esercizio della propria autonomia garantita dalla legge, è titolare di potestà normativa, organizzativa, amministrativa, nonché impositiva e finanziaria nel rispetto delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, secondo quanto previsto dallo statuto e dai regolamenti.**

3. **Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con leggi dello Stato e della Regione secondo il principio di sussidiarietà.<sup>34</sup>**

4. Per la sua collocazione geografica e per la dotazione di strutture di servizi a carattere intercomunale nei settori della prima infanzia, dell'istruzione, della sanità, dell'assistenza sociale, degli insediamenti militari e delle attività economiche, al Comune di Gradisca d'Isonzo è riconosciuto il ruolo di supporto comprensoriale per il coordinamento delle attività e per la collaborazione con gli altri Comuni del territorio.

---

3

2. Il comune è titolare di funzioni amministrative e poteri propri, esercita le funzioni amministrative nelle materie attribuite o delegate dallo Stato o dalla Regione.
3. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.
- 4.

#### Art. 5

##### Esercizio di servizi di competenza statale

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica, di leva militare nonché gli ulteriori servizi di competenza statale affidatigli dalle leggi.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di governo.

#### Art. 6

##### Principi dell'azione amministrativa

1. L'azione amministrativa del Comune è improntata a criteri di partecipazione, pubblicità, economicità, efficienza, equità, giustizia sociale e persegue lo sviluppo economico e sociale del territorio comunale finalizzato all'affermazione dei diritti dell'uomo *e della donna*, al soddisfacimento dei bisogni individuali, collettivi e la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. Il Comune si attiva, nel quadro della normativa vigente, per il più ampio godimento dei diversi diritti a favore anche dei non cittadini e degli apolidi.
2. Il Comune favorisce la partecipazione ed attua forme di consultazione della popolazione, garantisce la pubblicità degli atti dell'Amministrazione comunale e l'accesso alla documentazione da parte dei singoli o associati.
3. Il Comune considera tutte le organizzazioni sindacali e professionali interlocutori qualificati a rappresentare gli interessi delle rispettive categorie.
4. Il Comune, per l'attuazione del principio delle pari opportunità tra i sessi con riferimento al riequilibrio della rappresentanza, nonché al rispetto dei tempi di vita e di lavoro, promuove la costituzione di un organismo di consultazione.

#### Art. 7

##### Programmazione economica, sociale e territoriale

1. Il Comune adotta il metodo e gli strumenti della programmazione e cooperazione per la realizzazione dei propri fini istituzionali; concorre in modo autonomo alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della Regione e della Provincia e provvede, per quanto di competenza, alla loro attuazione.

#### Art. 8

##### Assetto e utilizzo del territorio

1. Il Comune, in base alle previsioni della pianificazione territoriale ed urbanistica regionale e dei relativi strumenti regionali, provinciali e comunali, promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di una programmata collocazione degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali, delle attività agricole e degli impianti industriali, turistici e commerciali.
2. **Il Comune promuove la conservazione, la manutenzione ed il recupero del proprio centro storico primario valorizzando l'integrazione del Castello, delle mura,**

## **del parco della cinta muraria considerati bene storico da tutelare nel contesto urbano.**

5

3. Il Comune, al fine di assicurare il diritto all'abitazione, favorisce lo sviluppo dell'edilizia residenziale, in via preminente mediante piani di recupero.

4. Il Comune tutela i borghi come entità storico-urbano-sociale da non disperdere, riqualificandone l'aspetto abitativo *ed urbanistico*.

5. Il Comune, tenuto conto della natura di Gradisca quale nodo viario, attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze turistiche, scolastiche, lavorative e dei disabili favorendo itinerari pedonali e creando percorsi ciclabili.

6. Il Comune promuove e sostiene tutte le iniziative per la eliminazione delle barriere architettoniche e rende praticabile e sicura la città ai bambini.

7. Il Comune predisporre idonei strumenti di pronto Intervento, da attivare al verificarsi di pubbliche calamità.

8. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente; in particolare promuove la salvaguardia e la valorizzazione del fiume Isonzo e del suo ecosistema nell'ambito del parco fluviale e cura con attenzione primaria la conservazione ed il potenziamento del verde cittadino nella più ampia visione di parco urbano.

9. Il Comune sostiene e promuove in collaborazione con altri enti pubblici e privati, studi e ricerche sull'ambiente naturale e sul suo stato allo scopo di valorizzarlo.

### Art. 9

#### Sviluppo economico

1. Il Comune sostiene l'agricoltura locale tutelando l'uso equilibrato del suolo ai fini produttivi e insediativi, favorendo la formazione di aziende agricole efficienti, basate sulla professionalità dei coltivatori, stimolando forme di coltivazioni vegetali biologiche e di allevamenti animali compatibili con la salubrità dei prodotti e la tutela dell'ambiente, riservando particolare riguardo alle attività agrituristiche.

2. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

3. Il Comune tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato e della piccola industria; adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e favorirne l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.

4. Il Comune incentiva le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinato incremento delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.

5. Per le finalità del presente articolo, il Comune adotterà forme di consultazione con gli enti pubblici provinciali e regionali specializzati nei settori di competenza.

### Art. 10

#### Servizi sociali

---

<sup>5</sup> Il Comune valorizza la conservazione, la manutenzione ed il recupero del proprio centro storico primario promuovendo l'integrazione nel contesto urbano del Castello, delle mura, del parco della cinta muraria considerati bene storico da tutelare.

**1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla prevenzione, alla tutela della maternità e prima infanzia; opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale con particolare riferimento agli anziani, agli inabili ed invalidi, promuove iniziative per la prevenzione ed il recupero degli alcolisti, dei tossicodipendenti e dei soggetti marginali <sup>6</sup>.**

2. Il Comune rivolge una particolare attenzione alla famiglia ed agli altri nuclei di convivenza per tutelare i diritti dell'individuo nel gruppo sociale e nella comunità e per promuovere il ruolo di formazione dei cittadini.

**3. Il Comune cura i servizi di assistenza sociale di base; promuove tutte le iniziative idonee atte ad assicurare un'adeguata assistenza alla comunità familiare ed anche per facilitare l'accesso della donna al lavoro, promuove iniziative a favore dei giovani e delle persone anziane, favorendo l'autonomia e la loro permanenza nella comunità familiare e cittadina e la frequenza delle strutture sociali pubbliche e private.<sup>7</sup>**

**4. Il Comune, anche in forma consortile, attua gli interventi sociali e sanitari di competenza per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate nel rispetto della normativa regionale, mediante accordi di programma, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordino e di potenziamento dei servizi esistenti.**

5. <sup>8</sup>Il Comune riconosce il ruolo dell'attività di volontariato al fine di contribuire alla risoluzione dei problemi delle parti socialmente più deboli e per affrontare particolari emergenze, favorendo forme associative e cooperativistiche per la gestione dei servizi sociali, culturali ed educativi.

#### Art. 11

##### Istruzione - cultura

**1. Il Comune favorisce lo sviluppo dell'istruzione scolastica di ogni ordine e grado, collabora con le istituzioni scolastiche al fine di rendere effettivi i diritti costituzionali.<sup>9</sup>**

2. Il Comune promuove la conoscenza della sua storia, lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e tradizioni locali e in questo ambito ritiene preminente il sostegno, il potenziamento delle istituzioni culturali permanenti quali la biblioteca, il museo, il teatro, la galleria regionale d'arte contemporanea «Luigi Spazzapan» e favorisce sotto varie forme gli enti e le associazioni di carattere culturale e scientifico che operano nel territorio comunale sostenendone l'attività e le iniziative.

---

<sup>6</sup>1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla prevenzione, alla tutela della maternità e prima infanzia; opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale con particolare riferimento agli anziani, agli inabili ed invalidi, promuove iniziative per la prevenzione ed il recupero degli alcolisti, dei tossicodipendenti e dei soggetti emarginati.

<sup>7</sup> 3. Il Comune cura i servizi di assistenza sociale di base; promuove, per assicurare un'adeguata assistenza alla comunità familiare ed anche per facilitare l'accesso della donna al lavoro, l'istituzione di un asilo nido, in grado di operare a livello intercomunale; promuove iniziative a favore delle persone anziane, favorendo l'autonomia e la loro permanenza della comunità familiare e cittadina e la frequenza delle strutture sociali pubbliche e private.

<sup>8</sup> Il comma 4 diventa il comma 5

<sup>9</sup> Il Comune favorisce lo sviluppo dell'istruzione scolastica di ogni ordine e grado, collabora con le istituzioni scolastiche al fine di rendere effettivi i diritti costituzionali sanciti in materia.

3. Il Comune, in particolare, favorisce la conoscenza della lingua friulana come portato storico e come realtà viva della comunità locale.

4. *Il Comune consente, negli interventi orali degli organi istituzionali, accanto all'uso della lingua italiana, unica a far fede, di rendere la medesima dichiarazione in lingua friulana.*

Art. 12<sup>10</sup>

Interventi nel settore dei giovani

**1. Il Comune individua nei giovani, associati in gruppi o in quanti singoli individui, un importante punto di riferimento nella scelta delle politiche che competono all'amministrazione. Promuove e valorizza in tutte le sue sedi e nelle diverse occasioni possibili l'incontro e il dialogo con il mondo giovanile, attuando a tale scopo gli interventi idonei a garantire ai giovani la partecipazione alla vita cittadina e l'accesso alle informazioni utili per la loro formazione civica e per la loro crescita personale e nella comunità. A tale scopo favorisce la costituzione di organismi rappresentativi del mondo giovanile, che abbiano lo scopo di collaborare con l'amministrazione nell'individuazione di spazi idonei a realizzare iniziative specifiche aventi come destinatari i giovani del territorio, definendo competenze e risorse dei predetti organismi con apposito regolamento comunale.**

Art. 13

Sport - tempo libero

1. Il Comune contribuisce alla diffusione delle attività sportive, motorie e del tempo libero a favore dei cittadini, con particolare riguardo ai giovani.

**2. Il Comune, per il raggiungimento di tali finalità, favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive; promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti, provvede al mantenimento degli stessi al fine di garantire la funzionalità e ne assicura l'accesso agli enti, organismi, associazioni ed ai singoli cittadini. L'utilizzo delle strutture, dei servizi e degli impianti sarà disciplinato da apposito regolamento, che dovrà altresì prevedere il concorso degli enti, organizzazioni ed associazioni alle spese di gestione, secondo le vigenti disposizioni in materia di servizi pubblici a domanda individuale.<sup>11</sup>**

Art. 14

Tutela degli animali

1. Il Comune promuove ed assume come finalità pubblica, la tutela delle condizioni di vita degli animali, nel quadro di un corretto rapporto uomo-animali-ambiente.

---

10

1. Il Comune promuove il dialogo con i giovani al fine di garantire tale scopo e favorisce la costituzione di un organismo rappresentativo, provvisto di apposito regolamento. Promuove e valorizza tutte quelle attività che possono comportare una loro aggregazione ed integrazione con i loro coetanei presenti sul territorio per svolgere il servizio militare o altri servizi.

<sup>11</sup>2. Il Comune, per il raggiungimento di tali finalità, favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive; promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti, provvede al mantenimento degli stessi al fine di garantire la funzionalità, e ne assicura l'accesso agli enti, organismi, associazioni ed ai singoli cittadini. Il modo e utilizzo delle strutture, dei servizi e degli impianti sarà disciplinato da apposito regolamento, che dovrà altresì prevedere il concorso degli enti, organizzazioni ed associazioni alle spese di gestione, secondo le vigenti disposizioni in materia di servizi pubblici a domanda individuale.

Art. 15  
Cooperazione europea ed internazionale

1. Il Comune si riconosce come comunità di cittadini che persegue le finalità ed i principi della Carta europea dell'autonomia locale, nel presupposto che la valorizzazione delle autonomie territoriali è strettamente collegata con il processo di unificazione dell'Europa.

**2. A questo fine, il Comune, in consonanza con la politica internazionale dello Stato, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli, opera per la cultura della pace e dei diritti umani e per favorire i processi di integrazione della Comunità europea e l'allargamento della interdipendenza economica e politica dell'Europa tutta e della Comunità internazionale, anche tramite forme di cooperazione, di aiuti in particolari occasioni, di scambi e di gemellaggi con altri enti territoriali che sia aderente al comune sentire della popolazione.<sup>12</sup>**

---

<sup>12</sup> 2. A questo fine, il Comune, in consonanza con la politica internazionale dello Stato, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli, opera per la cultura della pace e dei diritti umani e per favorire i processi di integrazione della Comunità europea e l'allargamento della interdipendenza economica e politica dell'Europa tutta e della Comunità internazionale, anche tramite forme di cooperazione, di aiuti in particolari occasioni, di scambi e di gemellaggi con altri enti territoriali qualora l'intervento soddisfi un interesse che non sia estraneo al sentimento della popolazione



## TITOLO II

### ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

#### CAPO I

##### *Organi istituzionali*

#### Art. 16

##### Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

#### CAPO II

##### *Consiglio comunale*

#### Art. 17<sup>13</sup>

##### **Composizione. Elezione**

**1. Il Consiglio comunale è composto dal Sindaco e da 16 membri avendo il Comune di Gradisca d'Isonzo una popolazione superiore a 3.000 ed inferiore a 10.000 abitanti. E' presieduto dal Sindaco.**

**2. L'elezione del Consiglio è disciplinata dalle leggi vigenti per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.**

---

<sup>13</sup> Art. 17 - Elezione, composizione e durata in carica.

1. L'elezione, la composizione e la durata in carica del Consiglio del Comune di Gradisca d'Isonzo sono regolati dalle leggi per i Comuni con popolazioni sino 15.000 abitanti.

2. Il Consiglio rimane in carica sino alle elezioni del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 18  
Consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune, senza vincolo di mandato.

2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare, secondo la legge, la condizione degli eletti e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause previste, provvedendo alle sostituzioni. L'iscrizione della convalida degli eletti nell'ordine del giorno equivale implicitamente anche a surrogazione degli ineleggibili ed avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

4. Il Consiglio nella prima adunanza dopo la convalida degli eletti riceve la comunicazione di nomina degli Assessori.

5. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco.

6.<sup>14</sup> Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal Consigliere al rispettivo Consiglio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio provvede alla relativa surroga entro dieci giorni dalla data di acquisizione al protocollo.

7. Il seggio che durante il mandato amministrativo rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

8. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi delle norme vigenti, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma settimo.

9. I consiglieri comunali che non intervengono per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

10. I consiglieri esercitano il diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio comunale. Essi hanno altresì il diritto di

---

<sup>14</sup> Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal consigliere medesimo al Consiglio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

**presentare interrogazioni e mozioni e di ottenere risposta dal Sindaco o dall'Assessore dallo stesso delegato entro trenta giorni.**

**11. Per l'espletamento del loro mandato i consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti dal medesimo, tutte le informazioni e le notizie in loro possesso. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.**

**12. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai consiglieri, agli assessori, al Sindaco ed ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni atto e grado del giudizio previa verifica della inesistenza di conflitto di interesse con l'ente.<sup>15</sup>**

---

15

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune, senza vincolo di mandato.
2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare, secondo la legge, la condizione degli eletti e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause previste, provvedendo alle sostituzioni. L'iscrizione della convalida degli eletti nell'ordine del giorno equivale implicitamente anche a surrogazione degli ineleggibili ed avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.
4. Il Consiglio nella prima adunanza dopo la convalida degli eletti riceve la comunicazione di nomina degli Assessori e procede alla discussione ed approvazione degli indirizzi generali di governo proposta dal Sindaco.
5. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco.
6. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal consigliere medesimo al Consiglio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.
7. Il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
8. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi delle norme vigenti, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma settimo.
9. I consiglieri esercitano il diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio comunale. Essi hanno altresì il diritto di presentare interrogazioni e mozioni e di ottenere risposta dal Sindaco o dall'Assessore dallo stesso delegato entro trenta giorni. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal Regolamento.
10. Per l'espletamento del loro mandato i consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti dal medesimo, tutte le informazioni e le notizie in loro possesso. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
11. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai consiglieri, agli assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni atto e grado del giudizio previa verifica della inesistenza di conflitto di interesse con l'ente.

Art. 19<sup>16</sup>  
Competenze del Consiglio comunale

**1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.**

**2. Adempie alle funzioni affidategli dalle leggi statali e regionali, mediante provvedimenti amministrativi di indirizzo a carattere generale ed esercita la potestà regolamentare e l'autonomia finanziaria nel rispetto delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.**

**3. L'esercizio della potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.**

**4. Il Consiglio comunale ha competenza limitatamente alle materie attribuite dalla legge.**

**5. Le deliberazioni di competenza del Consiglio non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei termini previsti dalla normativa vigente.**

Art. 20<sup>17</sup>

---

16

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Adempie alle funzioni affidategli dalle leggi statali e regionali mediante provvedimenti amministrativi di indirizzo a carattere generale ed esercita la potestà regolamentare e l'autonomia finanziaria nel rispetto delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

3. Il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a) lo statuto dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi ed i progetti di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni che non consistano semplicemente in prelievi dai fondi di riserva, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i piani particolareggiati ed i piani di recupero, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi; i pareri da rendere nelle dette materie;
- c) le piante organiche e le relative variazioni;
- d) le convenzioni con altri Comuni e quelle tra il Comune e la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
- e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici esercizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- i) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
- n) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti; aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;
- o) il rilascio del parere sull'impatto ambientale;
- p) ogni altro provvedimento attribuito espressamente dalla legge.

4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

## Sedute obbligatorie del Consiglio comunale

**1. Il Consiglio si riunisce obbligatoriamente tre volte all'anno:**

- a) per l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e delle tariffe;
- b) per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente.
- c) per la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e per la verifica degli equilibri generali di bilancio.

**2. Il Consiglio comunale si riunisce altresì su iniziativa del Sindaco o quando ne faccia richiesta un quinto dei consiglieri. In quest'ultimo caso il Consiglio comunale deve essere riunito entro un termine ricompreso nei 20 giorni successivi alla data di presentazione della richiesta stessa inserendo nell'ordine del giorno le questioni proposte.**

---

<sup>17</sup> (\*) Art. 20 - Sessioni del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio si riunisce obbligatoriamente due volte all'anno:

- a) per l'approvazione della relazione previsionale e programmatica e del bilancio preventivo;
- b) per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente.
- c)

Art. 21<sup>18</sup>  
Convocazione del Consiglio comunale

**1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, di concerto con la Conferenza dei Capigruppo, e che stabilisce anche l'ordine del giorno e la data dell'adunanza, con avviso scritto, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, da consegnarsi al domicilio eletto dal consigliere.**

**2. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata dal Sindaco neoeletto.**

**3. Entro 30 giorni dall'insediamento del Consiglio il Sindaco convoca il Consiglio, sentita la Giunta, presenta le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.**

---

18

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco, che stabilisce anche l'ordine del giorno e la data dell'adunanza, con avviso scritto, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, da consegnarsi almeno 5 giorni prima al domicilio dei consiglieri.
2. In casi d'urgenza il Consiglio Comunale può essere convocato con avviso contenente gli argomenti da trattare, da consegnarsi almeno 24 ore prima. In questo caso, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente, su richiesta della maggioranza dei presenti.
3. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata dal consigliere anziano entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede, in via sostitutiva, il Prefetto.
4. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di legge, occupa il posto immediatamente successivo.
- 5.

Art. 22<sup>19</sup>  
Presidenza delle sedute consiliari

**1. Il Sindaco presiede l'adunanza del Consiglio ed ha il compito di mantenere l'ordine, assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.**

---

19

1. Il Sindaco presiede l'adunanza del Consiglio ed ha il compito di mantenere l'ordine, assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.
2. Il Sindaco ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.
3. Il Sindaco può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine.
- 4.

**I. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza di metà dei consiglieri assegnati in prima convocazione. In seconda convocazione da tenersi in altro giorno il Consiglio è validamente costituito purchè intervenga almeno un terzo dei membri assegnati. Al fine del computo dei presenti non si tiene conto del Sindaco.**

**2. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.**

**3. Le votazioni hanno luogo di regola con voto palese.**

**4. Sono da assumere con votazione segreta le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona sulla valutazione dell'azione da questa svolta.**

**5. Quando una deliberazione deve essere adottata a voto segreto le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.**

**6. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio, con la relativa documentazione, è depositata presso l'Ufficio segreteria del Comune a libera visione dei consiglieri durante l'orario d'ufficio, entro i termini corrispondenti alle rispettive convocazioni del Consiglio comunale previste dal regolamento.**

**7. Nella definizione degli indirizzi riguardanti le nomine di competenza consiliare per la designazione dei suoi rappresentanti presso Enti, Aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge, il Consiglio si attiene a criteri di professionalità e competenza in relazione al posto da ricoprire e, ove la designazione o la nomina abbia carattere di rappresentanza delle componenti consiliari, al principio della proporzionalità.**

**8. Nelle nomine di cui al comma precedente, in rappresentanza della minoranza, nel numero ad essa spettante, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che nella votazione hanno riportato il maggior numero di voti.**

---

20

1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza di metà dei consiglieri assegnati.
2. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
3. Le votazioni hanno luogo di regola con voto palese.
4. Quando una deliberazione deve essere adottata a voto segreto le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
5. Sono da assumere con votazione segreta le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.
6. Nel caso si debbano formulare valutazioni e apprezzamenti su persone che costituiscano oggetto di discussione, il Presidente dispone che la trattazione dell'argomento avvenga in seduta segreta.
7. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio, con la relativa documentazione, è depositata presso l'Ufficio segreteria del Comune a libera visione dei consiglieri durante l'orario d'ufficio, entro i termini corrispondenti alle rispettive convocazioni del Consiglio Comunale, secondo quanto previsto dall'articolo 21.
8. Nella definizione degli indirizzi di cui all'articolo 19, comma secondo, lettera n) il Consiglio si attiene a criteri di professionalità e competenza e, ove la designazione o la nomina abbia carattere di rappresentanze delle componenti consiliari, al principio della proporzionalità.
9. Nelle nomine di competenza consiliare previste dall'art. 19, comma secondo, lettera n), in rappresentanza della minoranza, nel numero ad essa spettante, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che nella votazione hanno riportato il maggior numero di voti.
10. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dalla legge o dal regolamento.
11. L'attività del Consiglio è disciplinata da un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti.



9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dalla legge o dal regolamento.

10. L'attività del Consiglio è disciplinata da un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti.

#### Art. 24

##### Esercizio della potestà regolamentare

1. <sup>21</sup>Il Consiglio comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e del presente statuto, regolamenti proposti dalla Giunta per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione.
2. I regolamenti, divenuti esecutivi ai sensi di legge sono pubblicati all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi.
3. *I regolamenti attribuiti dalla legge alla competenza della Giunta sono sottoposti all'esame della conferenza dei Capigruppo prima di essere adottati.*

#### Art. 25

##### Gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le disposizioni del regolamento *del Consiglio Comunale*, che ne stabilisce e determina le modalità di funzionamento.

---

12. <sup>21</sup> Il Consiglio comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e del presente statuto, regolamenti proposti dalla Giunta per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

13.

Art. 26<sup>22</sup>

**Commissioni consiliari<sup>23</sup>**

- 1. Il Consiglio comunale può avvalersi di commissioni permanenti, temporanee o speciali, costituite nel proprio seno con criterio proporzionale con funzioni istruttorie e/o consultive per argomenti da sottoporre al suo esame.**
- 2. I poteri, le composizioni ed il funzionamento delle commissioni sono disciplinati dal Regolamento.**
- 3. Le sedute delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento.**

---

22

1. Il Consiglio comunale può avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale con funzioni istruttorie e/o consultive per argomenti da sottoporre al suo esame.

2. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione.

<sup>23</sup> Conferenza dei Capigruppo

### CAPO III

#### *Sindaco e Giunta comunale Elezioni del Sindaco e nomina della Giunta*

Art. 27<sup>24</sup>

#### **Elezioni del Sindaco**

- 1. Il Sindaco, rappresentante della comunità locale e organo responsabile dell'Amministrazione, è eletto secondo le disposizioni di legge.**
- 2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco scelto tra i consiglieri comunali.**
- 3. Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio Comunale e fissa l'ordine del giorno.**

---

<sup>24</sup> Art. 27 Elezioni del Sindaco e nomina della Giunta

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco scelto tra i consiglieri eletti, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

Art. 28<sup>25</sup>  
La Giunta comunale

**1. La Giunta comunale è l'organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il Sindaco ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Esercita le funzioni conferite dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.**

**2. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da quattro assessori.**

**3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.**

**4. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.**

---

25

1. La Giunta comunale è l'organo esecutivo del Comune ed esercita le funzioni conferite dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.
2. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da quattro.
3. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di Assessore non può essere, nel mandato successivo, ulteriormente nominato Assessore.
4. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
5. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
- 6.

Art. 29<sup>26</sup>  
Assessori extra consiliari

**1. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consiglieri.**

**2. Gli Assessori extra consiliari non possono superare le due unità. Essi sono equiparati a tutti gli effetti agli Assessori di estrazione consiliare e partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto.**

---

26

1. Possono essere eletti assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consiglieri.

Art. 30<sup>27</sup>  
Funzionamento della Giunta

**1. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli argomenti all'ordine del giorno della seduta.**

**2. La Giunta delibera con l'intervento di almeno tre dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti.**

**3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, alle medesime tuttavia possono essere invitati esperti, tecnici e funzionari per riferire su particolari argomenti.**

---

27

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli argomenti all'ordine del giorno della seduta.
3. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche; alle medesime tuttavia possono essere invitati esperti, tecnici e funzionari per riferire su particolari argomenti.
- 5.

**Art. 31<sup>28</sup>**  
**Competenze della Giunta**

abrogato

---

<sup>28</sup> Art. 31 Competenze della Giunta

1. In generale la Giunta:

- a) compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dal presente statuto, del Sindaco, del Segretario o di eventuali funzionari dirigenti;
- b) attua gli indirizzi generali del Consiglio comunale sulla base del documento programmatico;
- c) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività;
- d) svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio;

2. Nell'esercizio dell'attività esecutiva spetta alla Giunta:

- a) adottare tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
- b) concludere i contratti deliberati in via di massima dal Consiglio.

3. Appartiene alla Giunta deliberare le variazioni al bilancio consistenti in prelevamenti dal fondo di riserva ordinario e dal fondo di riserva per le spese impreviste e disporre l'utilizzazione delle somme prelevate. Allo stesso modo la Giunta delibera i prelievi dal fondo riserva di cassa.

**Art. 32<sup>29</sup>**  
**Durata in carica della Giunta**

abrogato

---

<sup>29</sup> Art. 32 Durata in carica della Giunta

- 1.** La Giunta rimane in carica fino all'insediamento della nuova Giunta e del nuovo Sindaco.
- 2.** Le dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli assessori comportano la decadenza della Giunta con effetto dalla elezione della nuova.
- 3.** Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta non comporta le dimissioni della stessa.
- 4.**



**Art. 33**<sup>30</sup>  
**Mozione di sfiducia**

**Commento [cdG1]:**

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati *senza computare a tal fine il Sindaco* e viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
3. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle vigenti leggi.

**Art. 34**  
**Cessazione e sostituzione degli assessori**

1. Gli assessori cessano dalla carica per: dimissioni, revoca, decadenza e morte.
2. Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate per iscritto al Sindaco.
3. Le dimissioni sono irrevocabili ed hanno efficacia dal giorno in cui il Sindaco nomina il nuovo Assessore.

**Art. 35**<sup>31</sup>  
**Astensione dalle deliberazioni - Divieto di incarichi e consulenze**

1. I Consiglieri, gli assessori ed il Sindaco debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini fino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.

2. I soggetti di cui al precedente comma devono pure astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, somministrazioni di appalti o di opere nell'interesse del Comune o degli enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti due commi applicano anche al Segretario Comunale.

4. Al Sindaco, agli Assessori ed ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

---

<sup>30</sup> Art. 33 Mozione di sfiducia costruttiva

<sup>31</sup> Art. 35 Astensione dalle deliberazioni

Poteri del Sindaco quale capo dell'Amministrazione comunale

**1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione e ufficiale del governo. Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento dinnanzi al Consiglio comunale.**

**2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti comunali e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.**

**3. In particolare il Sindaco quale rappresentante dell'Amministrazione Comunale, oltre alle competenze previste dalla legge:**

- a) ha la direzione unitaria e di coordinamento dell'attività politico-amministrativa;**
- b) impartisce le direttive e vigila sull'esercizio delle funzioni di polizia locale.,**
- c) conferisce le funzioni di Direttore Generale al Segretario Comunale, ove lo ritenga opportuno;**
- d) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi su proposta del Segretario Comunale o del Direttore generale, se nominato.**

---

32

- 1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione e ufficiale del governo. Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento dinnanzi al Prefetto secondo la formula di legge.
- 2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla sulla spalla destra.
- 3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti comunali e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
- 4. In particolare il Sindaco quale capo dell'Amministrazione comunale:
  - a) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e vigila che il Segretario comunale ed i responsabili dei servizi diano esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta secondo le direttive da essi impartite;
  - b) sottoscrive i contratti del Comune, deliberati dal Consiglio e dalla Giunta;
  - c) impartisce le direttive per l'esercizio delle funzioni di polizia locale, vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale, esercita il potere di ordinanza e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti applicando ai trasgressori le sanzioni pecuniarie amministrative secondo le disposizioni di legge;
  - d) rappresenta il Comune in giudizio, sia attore o convenuto; promuove davanti all'autorità giudiziaria, salvo riferirne alla Giunta nella prima seduta, i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
  - e) coordina, nell'ambito della disciplina regionale, sulla base degli indirizzi impartiti dal Consiglio ai sensi del presente statuto, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche;
  - f) rilascia attestati di notorietà pubblica, stati di famiglia, certificati di indigenza e certificati di buona condotta;
  - g) rilascia licenze e gli altri provvedimenti autorizzatori previsti dalle leggi compresi quelli di cui all'articolo 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
  - h)

Art. 37<sup>33</sup>  
Vicesindaco

**1. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensioni dall'esercizio delle funzioni, adottate ai sensi di legge.**

**2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, il Vicesindaco svolge le relative funzioni fino all'elezione di un nuovo Sindaco.**

**3. Nel caso di contemporanea assenza o impedimento del Sindaco e del Vicesindaco, ne esercita temporaneamente tutte le funzioni l'assessore più anziano di età.**

---

33

- 1.** Esplica le funzioni di vicesindaco un assessore eletto a tale carica dalla Giunta nella prima seduta successiva alla elezione.
- 2.** Il vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
- 3.** Nel caso di contemporanea assenza o impedimento del Sindaco e del vicesindaco, ne esercita temporaneamente tutte le funzioni l'assessore più anziano di età.
- 4.**

**Art. 38<sup>34</sup>**  
**Surrogazione del Consiglio per le nomine**

Abrogato

---

<sup>34</sup> Art. 38 Surrogazione del Consiglio per le nomine

1. Qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro il termine previste dal presente statuto, o comunque entro 60 giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno il Sindaco, sentiti i capi-gruppo consiliari, provvede entro 15 giorni dalla scadenza del termine alle nomine con suo atto comunicato al Consiglio nella prima adunanza.
- 2.

**1. Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale sono assegnate dalla legge.**

---

35

1. Il Sindaco, quale ufficiale del governo, sovrintende:

- a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
- b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
- c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
- d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico informandone il Prefetto.
- e)

Art. 40<sup>36</sup>  
Potere di ordinanza del Sindaco

**1. Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi e ai regolamenti generali e comunali.**

---

36

1. Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi e ai regolamenti generali e comunali.
2. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzioni pecuniarie amministrative a norma degli articoli 106 e seguenti del T.U. 3 marzo 1934, n. 383 e della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Il Sindaco, quale ufficiale del governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini.
- 4.

TITOLO III  
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

CAPO I  
*Servizi*

Art. 41  
Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. Il Consiglio comunale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio diretto dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;

b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

3. I modi e le forme di organizzazione dei servizi formeranno oggetto di apposito regolamento.

Art. 42  
Enti, aziende e istituzioni a partecipazione comunale

1. La deliberazione del Consiglio comunale, che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad enti, istituzioni, consorzi ed aziende operanti nell'ambito del Comune o della Provincia, ne regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento prevedendo le modalità atte ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati.

2. Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli enti di cui al precedente comma, si applicano gli articoli 32, comma 2, lettera n) e 36, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Qualora s'intenda addivenire alla revoca di singoli amministratori o dell'intero organo esecutivo dell'ente, la relativa motivata proposta è avanzata dal Sindaco o sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati e deve essere accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi amministratori od organi.

4. I rappresentanti del Comune negli enti di cui al comma 1 debbono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una adeguata competenza tecnica o amministrativa.

5. Ai predetti rappresentanti spettano le indennità ed i permessi previsti dalla legge.

Art. 43  
Aziende speciali ed istituzioni

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali dotate di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale e ne approva lo statuto.

2. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di «istituzioni», organismo dotato di sola autonomia gestionale.

3. Organi della azienda e dell'istituzione sono:

a) il Consiglio di amministrazione, composto da un minimo di tre e un massimo di sette membri nominati dal Consiglio comunale, fuori del proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti di cui al quarto comma dell'articolo precedente. La nomina ha luogo a maggioranza assoluta dei voti. Si applicano per la revoca dei componenti del Consiglio di amministrazione le norme previste dall'ordinamento vigente per gli assessori comunali;

b) il presidente nominato dal Consiglio comunale, con votazione separata, prima degli altri componenti del Consiglio di amministrazione;

c) il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, nominato dalla Giunta comunale che lo sceglie tra i responsabili delle qualifiche apicali presenti presso l'ente ovvero mediante concorso pubblico per titoli ed esami.

4. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai propri regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dal presente statuto e da regolamenti comunali.

5. Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, determinare le tariffe dei servizi, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

6. Quando la natura degli scopi e delle funzioni dell'azienda speciale o dell'istituzione lo renda opportuno, nei rispettivi Consigli d'amministrazione potranno essere chiamati a farvi parte anche rappresentanti della Camera di commercio o di altri enti pubblici che possano essere interessati.

Art. 44  
Vigilanza e controlli

1. Il Comune esercita poteri d'indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti, o dagli statuti che ne disciplinano l'attività.

2. Spetta alla Giunta comunale la vigilanza sulla gestione degli enti, istituzioni, aziende, e società a partecipazione comunale.

3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine, i rappresentanti del Comune negli enti citati, debbono presentare alla Giunta comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell'ente, società, azienda e degli obiettivi raggiunti.



CAPO II  
*Forme associative e di cooperazione*  
*Accordi di programma*

Art. 45  
Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni, preparate e definite mediante opportune conferenze di servizio tra le parti interessate, devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Le convenzioni sono soggette all'approvazione da parte del Consiglio comunale che delibera a maggioranza semplice dei presenti e votanti.

Art. 46  
Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni e la Provincia per la gestione associata di uno o più servizi secondo le disposizioni previste dagli articoli 42, 43 e 44 del presente statuto in quanto compatibili.

2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo 45, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 47  
Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, d'interventi o di programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate.

3. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle Amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.

4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

TITOLO IV  
UFFICI E PERSONALE

Art. 48<sup>37</sup>

Organizzazione degli uffici comunali

**1. Il Comune, sulla base del principio secondo cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai responsabili degli uffici, disciplina con appositi regolamenti la dotazione organica del personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi.**

**2. Alla copertura dei posti di responsabili degli uffici o dei servizi si potrà provvedere mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, oppure, in via eccezionale e con deliberazione motivata, con contratto di diritto privato, fermi restando i requisiti della qualifica da ricoprire.**

---

37

1. Il Comune, sulla base del principio secondo cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai responsabili degli uffici, disciplina con appositi regolamenti la dotazione organica del personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. La struttura organizzativa del Comune, fondata su criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e di responsabilità, sarà articolata in modo da garantire il necessario coordinamento dell'azione amministrativa degli uffici e dei servizi.
3. Alla copertura dei posti di responsabili degli uffici o dei servizi si potrà provvedere mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, oppure, in via eccezionale e con deliberazione motivata, con contratto di diritto privato, fermi restando i requisiti della qualifica da ricoprire
- 4.

CAPO I  
*Attività amministrativa*

Art. 49<sup>38</sup>

Svolgimento dell'azione amministrativa

**1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di autonomia, imparzialità, trasparenza, funzionalità ed economicità assumendo come obiettivo l'efficacia e l'efficienza nel rispetto dei principi di democrazia e semplicità delle procedure.**

**2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi uniformano le procedure amministrative ai principi della legge 7 agosto 1990, n. 241.**

**3. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono disciplinate con apposito regolamento recante i criteri e le modalità alle quali il responsabile del servizio, nei limiti delle risorse attribuite, dovrà attenersi per l'erogazione.**

**4. Per il conseguimento della massima trasparenza dell'azione amministrativa deve darsi la più ampia pubblicità anche ai provvedimenti gestionali.**

**5. Nell'esame delle domande tendenti ad ottenere un provvedimento, l'unità organizzativa responsabile competente deve seguire criteri obiettivi, rispettando i tempi previsti per l'emanazione del provvedimento stesso e rendendo pubblici sia quelli positivi che quelli negativi corredati delle relative motivazioni.**

---

38

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, partecipazione e semplicità delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi, quando sia stata presentata istanza per il rilascio dei provvedimenti autorizzatori o concessori devono provvedervi nei termini previsti da apposito regolamento ed in difetto entro 30 giorni, nei modi stabiliti dalla legge sull'azione amministrativa 7 agosto 1990, n. 241.
3. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono disciplinate con apposito regolamento recante i criteri e le modalità alle quali il Consiglio e la Giunta devono attenersi secondo le vigenti disposizioni di legge.
- 4.

Art. 50  
Conferenza dei servizi

1. Qualora sia opportuno effettuare l'esame contestuale di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di iniziativa comunale, il Sindaco indice la conferenza dei servizi.

2. La conferenza può essere indetta anche quando l'Amministrazione debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre Amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le Amministrazioni pervenute, tengono luogo degli atti predetti.

3. Si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi al Sindaco il proprio motivato dissenso entro 20 giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento di comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

**1. Lo stato giuridico del Segretario comunale è stabilito dalla legge.**

**2. Il Segretario comunale nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco:**

**a) propone la nomina dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività, al fine del perseguimento degli indirizzi e delle direttive degli organi di governo;**

**b) cura l'istruttoria delle deliberazioni sottoposte alla Giunta e al Consiglio;**

**c) partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone la verbalizzazione;**

**d) esprime nell'ambito delle competenze attribuitegli dalla legge pareri di conformità alle leggi quando gli siano richiesti dagli organi di governo del Comune in ordine alle iniziative e ai singoli atti riguardanti le competenze istituzionali degli stessi e svolge compiti di collaborazione e di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente;**

**<sup>40</sup>e) adatti i provvedimenti disciplinari del rimprovero verbale e della censura, provvede alle autorizzazioni di congedo ordinario e straordinario, alle autorizzazioni delle missioni e del lavoro straordinario dei Responsabili dei servizi;**

**3. Il Segretario Comunale, nell'ipotesi che gli siano conferite con formale provvedimento del Sindaco le funzioni di Direttore Generale, provvede a dare attuazione agli indirizzi e agli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco. Al Segretario Comunale, investito delle funzioni di Direttore Generale, rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i responsabili degli uffici e dei servizi.**

**4. <sup>41</sup>Il Segretario Comunale può sostituirsi al responsabile di area nell'adozione di un provvedimento da questi non assunto nei termini senza giustificato motivo, previa contestazione scritta. In tal caso il Segretario Comunale ha l'obbligo di iniziare il procedimento disciplinare nei confronti del responsabile di area inadempiente.**

**5. Il Vice Segretario è figura apicale dell'area amministrativa degli Affari Istituzionali, coadiuva il Segretario e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.**

---

39

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge.

2. Il Segretario comunale nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco da cui dipende funzionalmente:

a) coordina l'attività dei responsabili degli uffici e dei servizi, esamina collegialmente i problemi organizzativi e formula agli organi elettivi soluzioni e proposte;

b) è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni e dei relativi atti esecutivi;

c) determina per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza del Comune l'unità operativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale;

d) esercita la potestà di rogare contratti nella forma pubblica amministrativa secondo le vigenti disposizioni di legge;

e) partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta comunale esprimendo su ogni proposta di deliberazione il proprio parere sotto il profilo della legittimità; parere che dovrà essere inserito nel testo della deliberazione;

f)  
40

e) adotta provvedimenti disciplinari nei confronti del personale dipendente, provvede altresì alle autorizzazioni di congedo ordinario e straordinario, alle autorizzazioni delle missioni e del lavoro straordinario dei responsabili dei servizi e degli uffici;

41

Il Segretario Comunale, quando sia stato investito delle funzioni di Direttore Generale, può sostituirsi al responsabile di area nell'adozione di un provvedimento da questi non assunto nei termini senza giustificato motivo, previa contestazione scritta. In tal caso il Segretario Comunale ha l'obbligo di iniziare il procedimento disciplinare nei confronti del responsabile di area inadempiente.

**Art. 52<sup>42</sup>**

**Responsabili degli uffici e dei servizi.**

1. **Ai responsabili sono assegnati gli atti di gestione.**
2. **Provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore Generale se nominato, ovvero secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.**
3. **Nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'Ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.**

---

<sup>42</sup> Art. 52 Pareri obbligatori

Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio ed alla Giunta comunale deve essere richiesto ed espresso il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile dell'ufficio interessato e del

**Art. 52 bis**  
**Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi**

**1. I responsabili degli uffici e dei servizi, oltre a svolgere funzioni espressamente loro riservate dalla legge, provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni, comprese quelle edilizie, e svolgono inoltre le seguenti funzioni:**

- a) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;**
- b) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;**
- c) rispondono nei confronti del Direttore Generale, se nominato, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.**

**2. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.**

**3. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai Regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.**

**4. I provvedimenti di competenza dei responsabili assumono la denominazione di determinazioni.**

TITOLO V  
FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 53 <sup>43</sup>  
Ordinamento

- 1. L'ordinamento e la finanza del Comune sono riservati alla legge.**
- 2. Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.**
- 3. L'ordinamento contabile, le norme sulla stipulazione dei contratti e la gestione del patrimonio comunale sono disciplinati da appositi regolamenti approvati dal Consiglio comunale.**

Art. 54 <sup>44</sup>  
Demanio e patrimonio

- 1. Costituiscono patrimonio del Comune i beni che non sono assoggettati a regime del demanio pubblico secondo le norme di legge.**
- 2. Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata in quanto destinati ad un servizio pubblico; essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.**
- 3. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili deve essere redatto un apposito inventario a cura dell'ufficio di Ragioneria.**
- 4. Il Comune inoltre provvede alla conservazione dell'archivio considerandolo patrimonio collettivo per la storia del paese.**

---

43

1. L'ordinamento e la finanza del Comune è riservato alla legge.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.
- 3.

44

1. Costituiscono patrimonio del Comune i beni che non sono assoggettati a regime del demanio pubblico secondo le norme di legge.
2. Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata in quanto destinati ad un servizio pubblico; essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.
3. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili deve essere redatto un apposito inventario redatto a cura dell'ufficio di Ragioneria.
4. Il Comune inoltre provvede alla conservazione dell'archivio considerandolo patrimonio collettivo per la storia del paese.
- 5.



Art. 55<sup>45</sup>  
Attività finanziaria del Comune

**1. Il Comune uniforma l'attività finanziaria al principio dell'adeguatezza delle risorse ai propri bisogni.**

**2. Le entrate proprie vengono attinte attraverso imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime, con opportuna differenziazione e, per quanto possibile, al costo dei servizi erogati..**

---

45

1. La finanza del Comune è costituita da:
  - a) imposte proprie
  - b) addizionali e partecipazioni ad imposte erariali e regionali
  - c) tasse e diritti per servizi pubblici
  - d) trasferimenti erariali
  - e) trasferimenti regionali
  - f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale
  - g) risorse per investimenti
  - h) altre entrate
2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il comune istituisce, con deliberazione, imposte, tasse e tariffe adeguando queste ultime con opportune differenziazioni e, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.
- 4.

Art. 56<sup>46</sup>

Criteria della gestione economica

**1. La gestione economica si realizza mediante:**

- a) la pianificazione, come processo politico amministrativo, che consiste nella definizione degli obiettivi;**
- b) la programmazione come definizione delle priorità per la realizzazione degli obiettivi in rapporto ai mezzi finanziari a disposizione;**
- c) la redazione e gestione del bilancio di previsione annuale come fase rivolta all'attuazione dei processi decisionali di cui alle precedenti lettere a) e b);**
- d) la verifica ed esame alle scadenze previste dalla legge e a consuntivo dei risultati ottenuti.**

Art. 57<sup>47</sup>

Il bilancio

**1. Il bilancio è l'atto autorizzatorio, contabile e politico con cui l'ente locale organizza la sua attività secondo i principi stabiliti dalla legge..**

**2. Il bilancio è corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio pluriennale di durata pari a quello regionale.**

**3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge debbono conformarsi al principio della chiarezza e della specificazione e debbono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.**

---

46

1. La gestione economica si realizza mediante:

- a) la pianificazione, come processo politico amministrativo di competenza del Consiglio comunale, che consiste nella definizione degli obiettivi;
- b) la programmazione come scelta dei programmi più adeguati in rapporto ai mezzi finanziari a disposizione, di competenza del Consiglio comunale;
- c) la redazione e gestione del bilancio di previsione annuale come fase rivolta all'attuazione dei processi decisionali di cui alle precedenti lettere a) e b) demandata alla competenza della Giunta comunale e al settore economico finanziario della struttura amministrativa per l'aspetto tecnico attuativo;
- d) la verifica ed esame a consuntivo dei risultati ottenuti.

e)  
47

- 1. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato dal Consiglio comunale, entro il 31 ottobre per l'anno successivo, osservando principi dell'annualità, universalità, pubblicità, veridicità, integrità e del pareggio economico e finanziario.
- 2. Il bilancio è corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio pluriennale per sola competenza di durata pari a quello regionale.
- 3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge debbono altresì conformarsi al principio della chiarezza e della specificazione e debbono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
- 4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria.

Art. 58<sup>48</sup>  
Il conto consuntivo

**1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economico-finanziaria e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.**

**2. La Giunta comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione dei revisori dei conti.**

---

48

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
2. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. La Giunta comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione dei revisori dei conti.
- 4.

**Revisione economica finanziaria - Controllo interno**

**1. La revisione economico-finanziaria è svolta dal collegio dei revisori che esercita le funzioni ad esso riservate dalla legge ed opera in piena autonomia rispetto agli organi di amministrazione e di gestione.**

**2. Il Collegio dei revisori partecipa di norma alle riunioni del Consiglio Comunale quando siano in trattazione argomenti riservati alla competenza dell'Organo. Il Collegio dei revisori collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo. A tal fine può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio quando sia posto all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio di previsione o del conto consuntivo e può partecipare a tutte le altre sedute. I revisori debbono altresì, ove richiesti, partecipare alle sedute della Giunta comunale.**

**3. Il Collegio dei revisori esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria dell'ente ed attesta la corrispondenza alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.**

**4. A tal fine i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.**

**5. I revisori dei conti rispondono della verità delle proprie attestazioni ed adempiono al proprio compito con la diligenza del mandatario.**

**6. L'ente, inoltre, si avvale del controllo interno, posto alle dirette dipendenze del Sindaco, in posizione di autonomia per garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa; valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico in termini di conferenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.**

---

<sup>49</sup> Art. 59 Revisione economica finanziaria

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei revisori composto di tre membri, scelti uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, che funge da Presidente, uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti, uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri in conformità al disposto dell'articolo 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta, sono revocabili per inadempienza e quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del loro mandato e sul regolare funzionamento del Collegio.
3. Il Collegio dei revisori collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo. A tal fine deve partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio quando sia posto all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio di previsione o del conto consuntivo e può partecipare a tutte le altre sedute anche quando non sono pubbliche. I revisori debbono altresì, ove richiesti, partecipare alle sedute della Giunta comunale.
4. Il Collegio dei revisori esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria dell'ente ed attesta la corrispondenza alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare nel conto consuntivo.
5. A tal fine i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
6. Nella relazione di cui al comma quarto il Collegio dei revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
7. Il Consiglio comunale può affidare al Collegio dei revisori il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa. I revisori, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferiscono immediatamente al Consiglio.
8. I revisori dei conti rispondono della Verità delle proprie attestazioni ed adempiono al proprio compito con la diligenza del mandatario.

Art. 60<sup>50</sup>  
Tesoreria

**1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria regolato dalla legge, dal regolamento di contabilità e da apposita convenzione.**

---

50

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:

- a) la riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordine d'incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione tributi;
- b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
- c) il pagamento anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui, dei contributi previdenziali previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità di cui all'art. 59, comma I della legge 8 giugno 1990, n.142, nonché da apposita convenzione.

TITOLO VI  
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

**Art. 61**<sup>51</sup>

**Partecipazione democratica**

**1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche sulla base di quartiere e di borgo. Considera, a tale fine con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.**

**2. Il Comune garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi, organismi e singoli.**

---

<sup>51</sup> Art. 61 Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche sulla base di quartiere e di borgo. Considera, a tale fine con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.

2. Il Comune garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi, organismi e singoli cittadini

## Art. 62

### Riunioni, assemblee, rapporti con le associazioni

1. Il Comune, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo quanto previsto dal relativo regolamento, mette a disposizione di tutti i cittadini, gruppi, organismi sociali ed associazioni a carattere democratico che si riconoscono nei principi della costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le eventuali sedi comunali di cui disponga ed ogni altra struttura e spazio idoneo.

2. Il Comune sostiene l'attività di singoli, enti pubblici e privati, associazioni non riconosciute ed istituzioni, la cui attività sia svolta nell'interesse della comunità locale, mediante forme di contribuzione ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo quanto previsto dal relativo regolamento.

3. Il Comune, quali strumenti di formazione del cittadino, sostiene e valorizza le libere forme associative, la loro costituzione ed il potenziamento, in particolare quelle che perseguono finalità scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio storico artistico e culturale, di assistenza sportiva, del tempo libero, di tutela degli animali.

#### Art. 63

##### Forme di consultazione popolare

1. Il Comune, in materie di esclusiva competenza locale, che rivestono particolare interesse, può avviare forme diverse di consultazione popolare, per mezzo di assemblee, questionari ovvero con ogni altro mezzo ritenuto utile per il raggiungimento dello scopo. La consultazione è obbligatoria quando è richiesta da un terzo dei consiglieri o da almeno cento cittadini.

2. Le procedure di consultazione popolare dovranno essere precedute dalla più ampia diffusione possibile.

3. Dei risultati delle consultazioni verrà data ampia pubblicità. Gli stessi verranno espressamente riportati negli atti deliberativi del Comune.

4. La consultazione può essere indetta anche per categorie di giovani non ancora elettori, purchè abbiano compiuto i 16 anni.

5. Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

6. Il Comune può istituire consulte di settore al fine di permettere l'effettiva partecipazione delle forze economiche e sociali operanti nel territorio comunale nella definizione degli indirizzi e dei programmi di attuazione nei singoli settori di intervento del Comune.

7. L'attività e l'organizzazione delle consulte sono disciplinate da apposito regolamento.

#### Art. 64

##### Istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere istanze, petizioni e proposte al fine di promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

2. Le istanze, proposte e petizioni sono presentate per iscritto alla Segreteria del Comune. Le petizioni devono essere sottoscritte da almeno 20 persone.

3. Alle istanze, petizioni, proposte è data risposta scritta entro il termine di 60 giorni dalla data di acquisizione agli atti.



Partecipazione nella adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive

1. Al fine di garantire la massima trasparenza e imparzialità, tempestività ed efficacia dell'azione amministrativa nell'interesse generale e del destinatario, è consentito ad ogni cittadino di partecipare alla formazione nonché alla conclusione di un procedimento che possa recargli pregiudizio o nuocere al suo interesse.

**2. Il Comune, attraverso il responsabile del procedimento, dovrà attivare direttamente o su istanza dell'interessato una preventiva e dettagliata informazione sulla procedura amministrativa instaurata o che si intende instaurare d'ufficio. L'interessato potrà prendere visione della documentazione relativa e presentare le proprie deduzioni.**

3. Al fine di evitare controversie, fermo restando il perseguimento del pubblico interesse ed il rispetto di quello dei terzi, il procedimento potrà concludersi con apposito accordo tra l'Amministrazione e l'interessato da redigersi nella forma scritta a pena di nullità con il quale viene determinato discrezionalmente il contenuto del provvedimento finale.

4. Le forme ed i modi dell'adozione degli atti di cui al presente articolo sono disciplinati da apposito regolamento.

---

52

2. Il Comune, attraverso il responsabile del procedimento, dovrà attivare direttamente o su istanza dell'interessato una preventiva e dettagliata informazione sulla procedura amministrativa instaurata o che si intende instaurare. L'interessato potrà prendere visione della documentazione relativa e presentare le proprie deduzioni

3.

Art. 66  
Referendum consultivo

1. E' consentita l'indizione e l'attuazione di referendum consultivi tra la popolazione del Comune in materia di esclusiva competenza locale.

2. Non possono costituire oggetto di referendum le materie concernenti: tributi locali, atti di bilancio, norme statali o regionali contenenti disposizioni obbligatorie per l'ente; nonchè, per tre anni, le materie già oggetto di precedente referendum con esito negativo.

3. L'iniziativa del referendum può essere presa quando lo richiedano settecento elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.

4. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune e i cittadini stranieri residenti di età maggiore degli anni 18.

5. Un'apposita commissione tecnica di garanti, la cui composizione e funzionamento è disciplinata dal regolamento, nel termine di 30 giorni valuterà l'ammissibilità del quesito referendario, procedendo alla verifica della regolarità della presentazione delle firme, indicando, in caso di reiezione dello stesso, i vizi riscontrati. La commissione tecnica dei garanti, dopo aver accertato o meno l'ammissibilità del quesito ne dà immediata comunicazione al Sindaco che convoca l'organo collegiale competente per materia. Quest'ultimo, preso atto del giudizio di ammissibilità del quesito referendario da parte della commissione tecnica dei garanti, delibera, quale atto dovuto, l'indizione del referendum che ne fissa la data.

6. E' facoltà dei proponenti il referendum di richiedere alla commissione tecnica dei garanti un preventivo giudizio sulla sola ammissibilità del quesito proposto. La richiesta deve essere sottoscritta da almeno 50 elettori. Nello stesso termine di cui al capoverso precedente la commissione tecnica dei garanti valuterà la sola ammissibilità del quesito e, ove lo ritenesse inammissibile ne indicherà i motivi comunicandoli al primo dei firmatari ed al Sindaco.

7. Il referendum non è valido se non vi partecipa il 40% degli aventi diritto.

8. Il referendum può essere rinviato dall'organo collegiale competente sentiti i rappresentanti dei proponenti, per motivi di ordine pubblico o di calamità naturali, con deliberazione della maggioranza assoluta dei componenti. Il Consiglio, con il rinvio, dà le prescrizioni più opportune in merito. Con la stessa procedura il referendum può essere revocato quando l'oggetto del quesito non abbia più ragione di essere.

9. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

10. Le norme per l'attuazione del referendum consultivo sono stabilite nell'apposito regolamento.

Art. 67  
Effetti del referendum consultivo

1. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto quando ottiene la maggioranza assoluta dei votanti; in difetto è dichiarato respinto.

2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre all'organo collegiale competente per materia, entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente all'organo collegiale competente per materia la deliberazione sull'oggetto del quesito Sottoposto a referendum.

Art. 68<sup>53</sup>  
Azione popolare

**1. Ciascun elettore del Comune può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.**

**2. Il Comune, in base all'ordine di integrazione del contraddittorio emanato dal giudice, delibera la costituzione in giudizio, purché, in caso di soccombenza, le spese siano a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.**

---

53

1. Ciascun elettore del Comune può far valere innanzi alle giurisdizioni amministrative le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. La Giunta comunale, in base all'ordine di integrazione del contraddittorio emanato dal giudice, delibera la costituzione del Comune in giudizio, purché, in caso di soccombenza, le spese siano a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

Art. 69  
Pubblicità degli atti amministrativi

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

Art. 70  
Albo pretorio

1. Nell'atrio del palazzo comunale è collocato l'albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico. Le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale devono essere pubblicate entro 7 giorni dalla data di adozione per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità e la facilità di lettura.

Art. 71  
Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti, previo pagamento dei soli costi.

2. Il regolamento inoltre:

a) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;

b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano;

e) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione;

d) assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione.

Art. 72  
Difensore Civico - Istituzione

1. Il Comune istituisce l'ufficio del «difensore civico», quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

3. Per ragione di convenienza funzionale l'ufficio del difensore civico potrà essere costituito in collaborazione con i Comuni contermini, con la Provincia o la Regione, mediante stipula di apposita convenzione.

Art. 73  
Elezione del difensore civico

1. Il difensore civico è eletto con deliberazione del Consiglio comunale a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati nelle prime due votazioni, nella terza a maggioranza assoluta.
2. La votazione avviene per schede segrete.
3. Il difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di consigliere comunale ed essere scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.
4. L'incarico di difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica.

Art. 74  
Durata in carica e revoca del difensore civico

1. Il difensore civico dura in carica quanto il Consiglio comunale che lo ha eletto e non può essere confermato che una sola volta con le stesse modalità della prima elezione.
2. I poteri del difensore civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore.
3. Il difensore civico può essere revocato con deliberazione del Consiglio comunale da adottarsi a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni.

Art. 75  
Funzioni

1. A richiesta di chiunque vi abbia interesse, il difensore civico interviene presso l'Amministrazione comunale, presso gli enti e le aziende da essa dipendenti per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.
2. Nello svolgimento della sua azione il difensore civico rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutazioni in relazione alle questioni sottoposte al suo esame o che la rispondenza alle norme di buona amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.
3. Il difensore civico può intervenire anche di propria iniziativa a fronte di casi di particolare gravità già noti e che stiano preoccupando la cittadinanza.
4. Il parere con cui si conclude l'azione del difensore civico, in rapporto ad ogni questione trattata non è vincolante per l'Amministrazione comunale. Tuttavia, quando le richieste o sollecitazioni del difensore civico vengano disattese, l'Amministrazione comunale dovrà espressamente motivarne le ragioni.
5. Il difensore civico invia al Consiglio comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi e irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.
6. Il Consiglio comunale, esaminata la relazione, adotta le determinazioni di sua competenza che ritenga opportune.
7. Il Consiglio comunale stabilisce, con propria deliberazione, sentito il difensore civico, la sede, la dotazione organica ed i criteri di assegnazione del personale. L'assegnazione del personale all'ufficio del difensore civico è stabilita con deliberazione della Giunta.

8. Il personale assegnato è individuato nell'organico comunale e, per le funzioni di che trattasi, dipende dal difensore civico.

9. L'arredamento, i mobili e le attrezzature sono assegnati al difensore civico, che ne diviene consegnatario.

10. Le spese di funzionamento sono impegnate, anche su proposta del difensore civico, e liquidate secondo le norme e le procedure previste dal vigente regolamento.

11. Al difensore civico spettano l'indennità di funzione, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto nella misura stabilita dalla legislazione vigente per gli assessori comunali.

TITOLO VII  
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 76

Modificazioni ed abrogazioni dello statuto

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello statuto, sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modificazioni o l'abrogazione totale o parziale è approvata se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Le modificazioni e le abrogazioni di cui al precedente comma possono essere sottoposte al Consiglio a seguito di deliberazione adottata dalla Giunta o su richiesta di uno o più consiglieri.

3. Il Sindaco cura l'invio a tutti i consiglieri delle proposte predette con i relativi allegati almeno 30 giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate.

4. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto che sostituisca quello precedente e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo statuto.

Art. 77

Disposizioni transitorie

1. Il regolamento interno del Consiglio comunale è deliberato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto.

2. Gli altri regolamenti previsti dal presente statuto, esclusi quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati entro un anno dalla data di cui al primo comma.

3. Fino all'adozione dei regolamenti previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e dal presente statuto, restano in vigore le norme dei regolamenti adottati dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con quanto disposto dalla citata legge e dal presente statuto.

Art. 78<sup>54</sup>

Entrata in vigore dello statuto

**1. Il presente statuto, adottato ai sensi di legge, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio.**

2. Con l'entrata in vigore dello statuto e per la parte contabile ed attinente ai contratti dall'approvazione dei relativi regolamenti, cessa l'applicazione del regime transitorio disposto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.

---

<sup>54</sup> **Art. 78 Entrata in vigore dello statuto**

1. Il presente statuto, adottato ai sensi di legge, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.



Statuto approvato con deliberazione del C.C. n.212 dd. 3.10.91, modificata con deliberazione del C.C. n.246 dd. 19.12.1991, approvata dal C.C.C. di Udine il 2.1.1992, nn. Prot. 22804/3208 e nn. Reg. 142-143, modificato, ai sensi delle leggi 25.11.1993, n. 81, 15.10.1993, n. 415, 5.2.1992, n. 104, D.Lgs. 3.2.1993, n. 29, L.11.2.1994, n. 109 con atto del Consiglio comunale n. 485 del 15.4.1994 approvato dal Comitato regionale di controllo in data 7 giugno 1994, prot. 11732/3.208.1 Reg. 1361.

Approvata bozza modifiche Statuto con atto giuntale n.100 del 12.4.2000; approvate modifiche con deliberazione consiliare n. 63 del 14.6.2000; rettificato con deliberazione del Consiglio n. 73 del 6.9.2000 a seguito di ordinanza istruttoria da parte del CO.RE.CO n.ro 28371/2000 dd. 4.8.2000 su atto consiliare n. 63/2000; recepiti rilievi CO.RE.CO n. 31362/2000 dd. 11.9.2000 con atto consiliare n. 77 del 6.9.2000 relativi alla deliberazione n. 73/2000; con deliberazione n. 80 del 23.10.2000 riapprovata la delibera del Consiglio Comunale n. 77/2000 a seguito dell'ordinanza n. 32732

**Commento [cdG2]:** *Provvedimenti di approvazione e modifica dello Statuto precedenti rispetto alle modifiche apportate con il presente provvedimento*

# INDICE

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO	1	Il Comune	pag. 1
ARTICOLO	2	Territorio e sede	pag. 1
ARTICOLO	3	Stemma, gonfalone, titolo di città	pag. 1
ARTICOLO	4	Funzioni del Comune	pag. 2
ARTICOLO	5	Esercizio di servizi di competenza statale	pag. 3
ARTICOLO	6	Principi dell'azione amministrativa	pag. 3
ARTICOLO	7	Programmazione economica, sociale e territoriale	pag. 3
ARTICOLO	8	Assetto e utilizzo del territorio	pag. 3
ARTICOLO	9	Sviluppo economico	pag. 4
ARTICOLO	10	Servizi sociali	pag. 4
ARTICOLO	11	Istruzione - Cultura	pag. 5
ARTICOLO	12	Interventi nel settore dei giovani	pag. 6
ARTICOLO	13	Sport - Tempo libero	pag. 6
ARTICOLO	14	Tutela degli animali	pag. 6
ARTICOLO	15	Cooperazione europea ed internazionale	pag. 7

## TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

### CAPO I - ORGANI ISTITUZIONALI

ARTICOLO	16	Organi	pag. 8
----------	----	--------	--------

### CAPO II - CONSIGLIO COMUNALE

ARTICOLO	17	Composizione. Elezione	pag. 8
ARTICOLO	18	Consiglieri comunali	pag. 9
ARTICOLO	19	Competenze del Consiglio comunale	pag. 10
ARTICOLO	20	Sedute obbligatorie del Consiglio Comunale	pag. 12
ARTICOLO	21	Convocazione del Consiglio comunale	pag. 13
ARTICOLO	22	Presidenza delle sedute consiliari	pag. 14
ARTICOLO	23	Funzionamento del Consiglio comunale	pag. 15
ARTICOLO	24	Esercizio della potestà regolamentare	pag. 16
ARTICOLO	25	Gruppi consiliari	pag. 16
ARTICOLO	26	Conferenza dei Capigruppo	pag. 17

### CAPO III - SINDACO E GIUNTA COMUNALE - ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

ARTICOLO	27	Elezione del Sindaco	pag. 18
ARTICOLO	28	La Giunta comunale	pag. 19
ARTICOLO	29	Assessori extra consiliari	pag. 20
ARTICOLO	30	Funzionamento della Giunta	pag. 21
ARTICOLO	31	ABROGATO (Competenze della Giunta)	pag. 22
ARTICOLO	32	ABROGATO (Durata in carica della Giunta)	pag. 23
ARTICOLO	33	Mozione di sfiducia	pag. 24
ARTICOLO	34	Cessazione e sostituzione degli assessori	pag. 24
ARTICOLO	35	Astensione dalle deliberazioni - Divieto di incarichi e consulenze	pag. 24

ARTICOLO	36	Poteri del Sindaco quale capo dell'Amministrazione comunale	pag. 25
ARTICOLO	37	Vicesindaco	pag. 26
ARTICOLO	38	ABROGATO (Surrogazione del Consiglio per le nomine)	pag. 27
ARTICOLO	39	Competenze del Sindaco quale ufficiale del governo	pag. 28
ARTICOLO	40	Potere di ordinanza del Sindaco	pag. 29

### **TITOLO III**

#### **ATTIVITA' AMMINISTRATIVA**

##### **CAPO I - SERVIZI**

ARTICOLO	41	Servizi pubblici comunali	pag. 30
ARTICOLO	42	Enti, aziende e istituzioni a partecipazione comunale	pag. 30
ARTICOLO	43	Aziende speciali ed istituzioni	pag. 31
ARTICOLO	44	Vigilanza e controlli	pag. 31

##### **CAPO II - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE - ACCORDI DI PROGRAMMA**

ARTICOLO	45	Convenzioni	pag. 32
ARTICOLO	46	Consorzi	pag. 32
ARTICOLO	47	Accordi di programma	pag. 32

### **TITOLO IV**

#### **UFFICI E PERSONALE**

ARTICOLO	48	Organizzazione degli uffici comunali	pag. 33
----------	----	--------------------------------------	---------

##### **CAPO I - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA**

ARTICOLO	49	Svolgimento dell'azione amministrativa	pag. 34
ARTICOLO	50	Conferenza dei servizi	pag. 35
ARTICOLO	51	Segretario comunale	pag. 36
ARTICOLO	52	Responsabili degli uffici e dei servizi	pag. 37
ARTICOLO	52 bis	Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi	pag. 38

### **TITOLO V**

#### **FINANZA E CONTABILITA'**

ARTICOLO	53	Ordinamento	pag. 39
ARTICOLO	54	Demanio e patrimonio	pag. 39
ARTICOLO	55	Attività finanziaria del Comune	pag. 40
ARTICOLO	56	Criteri della gestione economica	pag. 41
ARTICOLO	57	Il bilancio	pag. 41
ARTICOLO	58	Il conto consuntivo	pag. 42
ARTICOLO	59	Revisione economica finanziaria - Controllo interno	pag. 43
ARTICOLO	60	Tesoreria	pag. 44

### **TITOLO VI**

#### **ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

ARTICOLO	61	Partecipazione democratica	pag. 45
ARTICOLO	62	Riunioni, assemblee, rapporti con le associazioni	pag. 46
ARTICOLO	63	Forme di consultazione popolare	pag. 47
ARTICOLO	64	Istanze, petizioni e proposte	pag. 47
ARTICOLO	65	Partecipazione nella adozione di atti che	pag. 48

		incidono su situazioni giuridiche soggettive	
ARTICOLO	66	Referendum consultivo	pag. 49
ARTICOLO	67	Effetti del referendum consultivo	pag. 49
ARTICOLO	68	Azione popolare	pag. 50
ARTICOLO	69	Pubblicità degli atti amministrativi	pag. 51
ARTICOLO	70	Albo pretorio	pag. 51
ARTICOLO	71	Diritto di accesso e di informazione dei cittadini	pag. 51
ARTICOLO	72	Difensore civico - Istituzione	pag. 51
ARTICOLO	73	Elezione del difensore civico	pag. 52
ARTICOLO	74	Durata in carica e revoca del difensore civico	pag. 52
ARTICOLO	75	Funzioni	pag. 52

## **TITOLO VII**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

ARTICOLO	76	Modificazioni ed abrogazioni dello Statuto	pag. 54
ARTICOLO	77	Disposizioni transitorie	pag. 54
ARTICOLO	78	Entrata in vigore dello Statuto	pag. 55

**ULTERIORI MODIFICHE APPORTATE ALLA BOZZA DI MODIFICA DELLO  
STATUTO A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DELLA L. 265/99.**

**RIFERIMENTI:**

<b>BOZZA STATUTO</b>	<b>Legge n. 265/99</b>
Art. 4 comma 2 e sostituzione comma 3	Art. 2 comma 4
Art. 61 commi 1 e 2	Art. 3
Art. 63, comma 5	Art. 3
Art. 65 comma 2 (?)	Art. 3 ( .... <b>pratica</b> )
Art. 68 comma 1 e comma 2	Art. 4
Art. 45 eventuale introduzione comma 4 dell'art. 6 L. 265/99	Art. 6 comma 4
Art. 19 comma 1	Art. 11 comma 2
Art. 23 comma	Art. 11 comma 1
Art. 21 inserire "nel territorio comunale" al comma 2 inserire comma 3	Art. 11 comma 10
Art. 18 commi 4 e 7	
Art. 18 inserire comma 8 bis	Art. 11 comma 4
Art. 18 comma 11 inserire "ed ai funzionari"	
Art. 23 comma 7 aggiungere "previste dal regolamento"	
Art. 23 comma 8/9 vedi testo Segretario	
Art. 29 comma 1 sostituire "eletti" con "nominati"	
Art. 30 resta	
Art. 36 togliere lettere c), f), g), h)	
Art. 52 comma 2 togliere "dal Segretario"	
Art. 78 togliere pubblicazione BUR	Art. 1
Art. 26 al comma 1 inserire .... 2 inserire ....	
Art. 11 inserire comma 4 (uso lingua friulana)	
Art. 59 completare il comma 8 come da nota	